

Sentenza n. 14073/2015 pubbl. il 11/12/2015
RG n. 65642/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Elena Riva Crugnola	Presidente
Marianna Galioto	Giudice estensore
Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **65642/2011** promossa da:

ZENONE SOAVE, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 18 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. SANZO SALVATORE e ,

ATTORE

CONTRO

SOCOTHERM SPA, FINEGLADE LTD, 4D GLOBAL ENERGY ADVISORS S.A.S., SHAWCOR LTD., elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 4 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. CONTINI DAVIDE GIORGIO e SOMMARIVA LUCA (SMMLCU74L06D969N) VIA MANZONI, 30 20121 MILANO,

SOPHIA CAPITAL PARTNERS, contumace

CONVENUTE

pagina 1 di 19

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98884
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116



CONCLUSIONI

All'udienza del 9 giugno 2015 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

CONCLUSIONI PER ZENONE SOAVE

voglia il Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria domanda, richiesta ed eccezione, così provvedere:

- condannare la Socotherm s.p.a., la Fineglade Ltd., la Global Energy Advisors s.a.s., la Shawcor Ltd. e la Sophia Capital Partners, per le qualità indicate in atti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'ing. Zenone Soave, della somma di € 3.000.000,00, maggiorata degli interessi legali dovuti sulle transazioni commerciali, a far data dal 4 agosto 2011 e sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la Socotherm Americas s.a., la Fineglade Ltd., la Global Energy Advisors s.a.s., la Shawcor Ltd. e la Sophia Capital Partners, per le qualità indicate in atti, al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'ing. Zenone Soave, della somma di € 2.449.279,85 (corrispondenti a USD 3.163.000,00, al cambio del 23 aprile 2009), maggiorata degli interessi convenzionali pattuiti tra Banca Popolare di Vicenza e la Socotherm Americas s.a., per come maturati dalla data dell'avvenuta surrogazione, 23 aprile 2009, e maturandi sino all'effettivo soddisfo.

Con rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio ex d.m. 55/2014, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, della Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e dell'IVA nella misura di legge.

Con espressa dichiarazione di non intendere accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove che dovessero essere formulate e/o proposte dalle controparti.



CONCLUSIONI PER LE CONVENUTE FINEGLADE LTD, 4D GLOBAL ENERGY ADVISORS S.A.S., SHAWCOR LTD E SOCOTHERM S.P.A.

Fineglade Ltd, 4D Global Energy Advisors S.a.S., Shawcor Ltd e Socotherm S.p.A., riportandosi integralmente a tutto quanto allegato, dedotto, eccepito, prodotto e domandato nei precedenti scritti difensivi di parte, dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni e di seguito precisano le loro

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa ogni più opportuna declaratoria e accertamento, così decidere e giudicare:

in via preliminare/pregiudiziale

in relazione a quanto precisamente eccepito e dedotto negli scritti difensivi di parte accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Socotherm S.p.A., Fineglade Ltd e 4D Global Energy Advisors S.a.S.;

nel merito

In via principale, per le ragioni e le eccezioni meglio esposte negli scritti difensivi di parte accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare l'accordo di accollo e rimborso di cui all'art. 2 della Scrittura Privata e annullare l'accordo di cui all'art. 1 della medesima Scrittura Privata e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le convenute nulla devono all'Ing. Soave in forza della Scrittura Privata;

In via subordinata, per le ragioni e le eccezioni meglio esposte negli scritti difensivi di parte accertare e dichiarare che le convenute nulla devono all'Ing. Soave in forza dell'accordo di cui all'art. 1 della Scrittura Privata;

In via ulteriormente subordinata, per le ragioni e le eccezioni meglio esposte negli scritti difensivi di parte, accertare e dichiarare che, in forza dell'accordo di cui all'art. 1 della Scrittura Privata, l'Ing. Soave ha diritto esclusivamente alla penale ivi prevista e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1384 cod. civ. ridurre



tale penale fissandone l'ammontare in misura non superiore a euro 300.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia;

In via riconvenzionale, per le ragioni e le eccezioni meglio esposte negli scritti difensivi di parte, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ing. Soave ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2395 e 2043 cod. civ. e/o per qualunque diverso titolo e, conseguentemente, condannarlo a risarcire agli Investitori, e per essi a Fineglade, il danno loro provocato da quantificarsi in una misura non inferiore a euro 30.000.000,00, ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa, somma da compensarsi con quanto dovesse eventualmente essere riconosciuto all'Ing. Soave in accoglimento delle domande dallo stesso proposte in giudizio.

In via istruttoria, si chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio con nomina di un perito esperto in materia di contabilità e finanza aziendale, con assegnazione al medesimo del seguente quesito:

«il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisita dalle parti e con il loro consenso ogni informazione, dato e documento ritenuto utile e opportuno:

- a) accerti se esistono discordanze materiali e rilevanti tra i dati riportati nel "Piano Industriale Gruppo Socotherm 2010-2013" e i dati corrispondenti manifestatisi progressivamente nel corso dell'esercizio 2010 e al termine dello stesso; in caso positivo, quantifichi il valore di tali discordanze;
- b) in caso di risposta affermativa al quesito sub a), dica se le discordanze rilevate rendono comunque attendibile le risultanze del "Piano Industriale Gruppo Socotherm 2010-2013";
- c) sempre in caso di risposta affermativa al quesito sub a), dica se le discordanze erano state riscontrate dalla funzione di controllo di gestione di Socotherm S.p.A. nel corso dell'esercizio 2010; in caso positivo, indicare, in relazione alle singole discordanze, il periodo di rilevazione; dica se a fronte del riscontro delle discordanze, l'organo amministrativo di Socotherm S.p.A. ha avviato processi di



revisione del "Piano Industriale Gruppo Socotherm 2010-2013" in relazione all'esercizio 2010 ovvero anche agli esercizi successivi;

d) accerti se i dati del "Piano Industriale Gruppo Socotherm 2010-2013" costituiscono presupposto per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato di Socotherm S.p.A. al 31 dicembre 2009, indicando, in caso positivo, quale procedura tecnica mette in relazione i dati del "Piano Industriale Gruppo Socotherm 2010-2013" con quelli del bilancio d'esercizio e consolidato di Socotherm S.p.A. al 31 dicembre 2009;

e) sulla base del "Piano Industriale Gruppo Socotherm 2010-2013" e del bilancio d'esercizio e consolidato di Socotherm Sp.A. al 31 dicembre 2009, accerti il valore del capitale economico di Socotherm S.p.A. al maggio del 2010, indicando la relativa quantificazione e il metodo di calcolo;

f) in caso di risposta affermativa al quesito sub a), accerti, sulla base delle discordanze rilevate, il valore del capitale economico di Socotherm S.p.A. alla data del maggio 2010; dica se tale valore coincide con quello accertato in risposta al quesito sub e); in caso negativo indichi la differenza;

g) accerti se, sempre alla data del maggio 2010, esistevano fatti e circostanze conosciuti all'organo amministrativo di Socotherm S.p.A., tali da incidere sul valore del capitale economico della stessa Socotherm S.p.A., in caso positivo, quantifichi tale incidenza alla stessa data;

h) sulla base degli accertamenti di cui ai quesiti da a) a g), determini la perdita eventualmente subita dall'Investitore in relazione all'acquisto della partecipazione rappresentativa del 95% del capitale sociale di Socotherm S.p.A.».

In ogni caso, con vittoria di spese di lite, compensi professionali e spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre a I.V.A. e C.P.A.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

La causa è stata introdotta con il rito sommario.



Sentenza n. 14073/2015 pubbl. il 11/12/2015
RG n. 65642/2011

La convenuta costituendosi in giudizio ha proposto domande riconvenzionali chiedendo la conversione nel rito ordinario.

Il Collegio condivide il provvedimento adottato da Giudice istruttore che ha disposto la conversione del rito a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, riservata alla decisione collegiale ai sensi della disciplina allora vigente (art. 50bis cpc).

L'art. 702ter cpc, ai commi primo e secondo, così dispone *“Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.*

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.”

Pare che il legislatore, in presenza di cause connesse, delle quali alcune non possono essere decise con il rito sommario, per ragioni di diritto (perché a decisione collegiale) o per ragioni di fatto (perché necessitano di un'istruzione non sommaria), abbia prescritto la separazione delle domande, anziché il cumulo ex [art. 40](#) cpc.

Va tuttavia condivisa l'opinione dottrinale secondo la quale l'affermazione di questo principio pone dei problemi in relazione ai casi di connessione forte, o di pregiudizialità, tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale.

In questi casi, infatti, si manifesta l'esigenza di garantire al ricorrente e al convenuto la coerenza fra le decisioni. Detta opportunità difficilmente verrebbe assicurata se venisse disposta la separazione delle cause, in quanto le parti otterrebbero un'ordinanza sulla domanda principale - seppur equiparata alla sentenza quanto agli effetti - e una sentenza sulla domanda riconvenzionale. Secondo detto indirizzo dottrinale in caso di connessione forte, ossia di cumulo non separabile, la necessità d'istruzione non sommaria di una delle cause determina, per tutte, il mutamento in rito a cognizione piena.

pagina 6 di 19

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA.3 Serial#: 9884
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA.3 Serial#: 42116



Sentenza n. 14073/2015 pubbl. il 11/12/2015
RG n. 65642/2011

La tesi pare condivisibile al Collegio, in ragione della necessità di evitare contrasto di giudicati, esigenza che pare salvaguardata dai principi di economia processuale dettati dall'art. 111 Cost.

L'attore non ha formulato eccezioni al riguardo.

==*()**

La convenuta di nazionalità argentina (società Sophia) è stata dichiarata contumace.

È stata separata la domanda verso la società americana Socotherm s.a. di nazionalità argentina, in ragione dei lunghi tempi di notificazione che avrebbero comportato inaccettabile dilazione della trattazione delle cause vertenti tra le altre parti.

==*()**

Ciò premesso, e passando al merito della controversia, il Tribunale ritiene che la domanda principale vada parzialmente accolta, e che le domande riconvenzionali siano infondate.

Per ragioni di semplicità espositiva, si esamina dapprima la domanda riconvenzionale promossa ex art. 2395 cc.

L'azione di responsabilità ex art. 2395 cc.

Le convenute sostengono che i dati di bilancio dell'esercizio 2009 e il Piano industriale, fondato su tali dati, siano inveritieri e inattendibili.

Il bilancio conteneva erronee stime di immobilizzazioni materiali e immateriali e falsa rappresentazione del patrimonio.

Il piano industriale riportava falsi dati e informazioni circa gli attesi ricavi e flussi di cassa.

Le convenute hanno dedotto che se avessero avuto percezione di tali falsità,

- non avrebbero sottoscritto il patto di conferimento a Soave di incarichi di primario rilievo
- non avrebbero effettuato l'investimento nella misura poi concordata.

pagina 7 di 19

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA.3 Serial#: 9884
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA.3 Serial#: 42116



Sostanzialmente, le convenute ricavano la falsità del bilancio 2009 dal raffronto tra i dati previsionali del piano industriale che si fondava sui dati riferiti al 2009, e quelli ricavabili dal bilancio d'esercizio 2010 (v. pag. 16 comparsa).

Le poste contestate sono quelle relative alla valorizzazione delle partecipazioni in alcune società del gruppo, e segnatamente, oltre a Socotherm spa, le società La Barge, America s.a., Brasil, e Espana, partecipazioni rivelatesi, solo pochi mesi dopo la redazione del piano industriale, di scarso valore, se non addirittura azzerate a causa dello stato d'insolvenza.

In ciascuno dei casi enumerati dalle convenute, la falsità dei dati di bilancio si dovrebbe dedurre¹:

- da eventi posteriori alla chiusura dell'esercizio 2009 (v. caso La Barge)
- dalla revisione operata nel 2011 da Ernst & Young sulle stime di bilancio, e dalla valutazione di KPMG sul valore reale della società chiesta con il fine di ricapitalizzazione, stante l'indebitamento bancario (Socotherm argentina)
- dal fatto che a fronte della crescita del 21% indicata nel piano industriale nel marzo 2010, già nel seguente mese di giugno la società controllata chiudeva lo stabilimento per tre mesi perché non aveva commesse (società Brasil)
- dall'insuccesso delle attività di teleriscaldamento, che secondo il piano avrebbero dovuto generare ricavi per oltre due milioni e mezzo; la divisione è risultata talmente inefficiente che è stato necessario chiuderla (Socotherm spa)
- dal fallimento nel marzo 2011 della società controllata che nel piano era indicata con un *cash flow* leggermente negativo (società Espana).

Ebbene, reputa il Tribunale che le convenute non abbiano compiutamente adempiuto all'onere probatorio posto a loro carico in ordine alla dimostrazione adeguata e conveniente delle dedotte falsità in bilancio.

Se da un lato gli elementi da esse stesse messi in evidenza, quali il raffronto tra dati di bilancio largamente discordanti tra loro in un ristretto arco temporale,

¹ Le convenute hanno recepito i rilievi contenuti nella perizia di parte a firma del dr. Manlio Napoletano sub doc. 49.



costituiscono effettivamente un indice di serio sospetto riguardo alla lamentata falsità del dato di partenza, va pure considerato che detto sospetto – per fondare un giudizio di condanna - richiede un rigoroso riscontro probatorio che in atti non è stato raggiunto, tenuto anche conto che le convenute non hanno prodotto le scritture contabili di Socotherm spa e delle società controllate, sicché una consulenza tecnica sarebbe impraticabile, e comunque meramente esplorativa perché affidata al consenso delle parti ex art. 198 cpc.

In quest'ottica, coglie nel segno la difesa dell'attore che ha sottolineato l'insufficienza della prova della responsabilità e del nesso causale tra condotta e pregiudizio, fondata sulle prospettive contenute in un piano industriale che per sua natura viene redatto sulla scorta di un giudizio prognostico, tenuto anche conto della relazione redatta da Ernst & Young nel 2010, in cui si legge: “in data 24 marzo 2010 il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano industriale 2010-2012 che definisce le linee strategiche e gli obiettivi finanziari per tale periodo. Il piano industriale è basato su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri ed azioni che dovranno essere intraprese dagli Amministratori e che sono soggette ai rischi e alle incertezze che caratterizzano lo scenario macroeconomico, nonché l'andamento atteso dai mercati finanziari, ed include assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni degli Amministratori che non necessariamente si verificheranno.

Le principali assunzioni ipotetiche del piano industriale sono quelle relative alla positiva conclusione della procedura di concordato preventivo, all'accoglimento della proposta di rinegoziazione del debito della controllata Socotherm Americas s.a., al significativo incremento dei ricavi a tassi superiori a quelli previsti dal mercato di riferimento ed al significativo miglioramento della marginalità della controllata Socotherm Americas s.a. L'eventuale mancata attuazione, anche solo in parte, ovvero l'attuazione con modalità e in tempi non in linea con le aspettative degli Amministratori, delle principali assunzioni e degli obiettivi strategici identificati dal piano industriale 2010-2012, potrebbe anch'essa



comportare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive di continuità aziendale della società e del Gruppo².

La domanda principale.

L'attore propone domanda di condanna al pagamento di due voci di credito che traggono origine da accordo concluso il 17 maggio 2010 tra le convenute (4D - Sophia - Shawcor) e l'attore, nei termini indicati di seguito, in concomitanza con la proposizione della domanda di concordato preventivo di Socotherm spa, società quotata in borsa.

Le predette convenute avrebbero costituito la società Fineglade per l'esecuzione del concordato. Fineglade sarebbe divenuta la socia di maggioranza assoluta di Socotherm spa (società proponente il concordato).

Le società investitrici 4D - Sophia - Shawcor si sarebbero obbligate in proprio, e anche per conto di Fineglade e di Socotherm, ad assicurare a Soave la nomina a vicepresidente operativo con l'incarico

- di *advisor* strategico del nuovo a.d. di Socotherm, che sarebbe durata tre anni con possibilità di rielezione per un triennio
- di *executive chairman* nella società americana Socotherm sa (quella "estromessa" dalla causa)
- e ciò per il corrispettivo di 500mila euro all'anno
- oltre all'ulteriore compenso di 1.500mila euro per il caso di mancato rinnovo dell'incarico per il successivo triennio.

L'attore chiede quindi la condanna delle convenute al pagamento di **tre milioni di euro** per detto titolo, stante l'inadempimento delle convenute, in quanto Soave è stato solo nominato vicepresidente.

Socotherm tuttavia:

- ~ non gli ha attribuito i ruoli indicati nell'accordo,
- ~ non gli ha corrisposto i compensi

² enfasi aggiunta.



Sentenza n. 14073/2015 pubbl. il 11/12/2015
RG n. 65642/2011

- ~ lo ha fatto decadere per effetto delle dimissioni di altro componente del cda e in forza della clausola *simul stabunt simul cadent*, per consentire al socio Fineglade di estromettere Soave dalla carica di consigliere (e vicepresidente).

Da ciò l'attore fa derivare l'esigibilità dell'obbligazione.

L'altra voce di credito (rivolta a tutte le convenute tranne Socotherm spa) per € **2.449.279,85** (USD 3.163.000'00) concerne il rimborso del credito vantato dall'attore, acquisito in via di surrogazione volontaria nella posizione vantata dalla Banca popolare di Vicenza nei confronti della Socotherm argentina, rimborso assicurato nella scrittura del 2010, "*previa esibizione di valida documentazione*". Soave sostiene di avere pagato alla Banca un debito della Socotherm argentina, rispetto al quale vi è stata surrogazione di Soave nei diritti della Banca ex art. 1201 cc (v. doc. 9).

Neppure detto credito è stato soddisfatto.

Difese delle convenute.

Le convenute eccepiscono anzitutto il difetto di legittimazione passiva di Fineglade e Socotherm spa perchè esse non sono state parti dell'accordo del 2010, stipulato solo dagli investitori da un lato (4D - Sophia - Shawcor) e Soave dall'altro.

Anche 4D sarebbe priva di legittimazione passiva, perchè questa ha sottoscritto l'accordo in nome e per conto del Fondo 4D Global Energy Investment Plc, fondo di diritto irlandese a cui fanno capo tutti i diritti e doveri connessi alla vicenda che ci occupa, come si ricaverebbe dagli atti del concordato preventivo tra cui il decreto di omologa.

A ciò l'attore ha obiettato che:

- 4D ha sottoscritto l'accordo in proprio, e non quale rappresentante del Fondo,



e che soggetti obbligati sarebbero anche:

- Socotherm perché

- a. avrebbe dovuto pagare il compenso a Soave se gli avesse conferito gli incarichi previsti nel contratto del 2010 (precisazione contenute nella prima memoria)
- b. ad essa è imputabile l'estromissione di Soave dal Cda in violazione dell'art. 2383 cc, e una parte dell'importo in domanda attiene al danno conseguente all'ingiustificata estromissione (precisazione contenuta nella comparsa conclusionale)

- e Fineglade perché

- i. è avente causa dagli investitori (precisazione contenuta nella prima memoria),
- ii. e comunque ha materialmente provocato la detta estromissione dell'ing. Soave; a sostegno di ciò l'attore invoca
 - il verbale dell'assemblea dei soci di Socotherm (doc. 3) quale recesso dalle obbligazioni di cui alla scrittura del 2010 formulato proprio dalla socia di controllo Fineglade;
 - le conclusioni rassegnate dalle convenute che chiedono tutte che il risarcimento sia riconosciuto a Fineglade (*accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ing. Soave ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2395 e 2043 cod. civ. e/o per qualunque diverso titolo e, conseguentemente, condannarlo a risarcire agli Investitori, e per essi a Fineglade, il danno loro provocato da quantificarsi in una misura non inferiore a euro 30.000.000,00...*).

- nonché 4D – Shawcor – Sophia in forza dell'obbligo direttamente assunto con la sottoscrizione dell'accordo del 2010.



Il Tribunale reputa che solo 4D, Sophia e Shawcor hanno assunto gli obblighi di cui alla scrittura privata nei confronti dell'attore, e che – dunque – solo esse possano rispondere dell'inadempimento di quel patto.

Al riguardo occorre evidenziare che:

- 4D risulta avere sottoscritto l'accordo in proprio, e non quale gestore del Fondo Global Energy Investment Plc, Fondo che non figura menzionato nell'atto, a nulla rilevando che sia stato detto Fondo a intervenire negli accordi volti al salvataggio di Socotherm per il tramite del concordato preventivo, dato che nessuno degli obblighi previsti nella scrittura privata 17 maggio 2010 è stato espressamente collegato ai vincoli scaturiti dai menzionati patti.

- quanto a Socotherm spa

- a. si osservi che essa non figura tra i sottoscrittori dell'accordo 17 maggio 2010, e non può dunque considerarsi ad esso vincolata. È priva di rilievo la circostanza che detta società fosse quella obbligata a corrispondere il compenso all'attore per effetto della nomina quale vicepresidente del Cda, tenuto conto che detto rapporto deve intendersi regolato dalla legge e dagli accordi specificamente intervenuti tra l'amministratore e la società che gli ha conferito l'incarico. In tale ottica, Socotherm può dirsi coobbligata a corrispondere solo la somma spettante all'ing. Soave a titolo di compenso maturato dal conferimento dell'incarico alla data di cessazione. Dai modelli CUD depositati dalle convenute sub doc. 50 si desume che Socotherm ha corrisposto all'attore la somma di € 699.327,51 nel 2010 e la somma di 36.349,26 nel 2011, e si deve presumere che essa corrisponda all'emolumento concordato direttamente tra l'attore e la società che gli ha affidato l'incarico di component edel Cda, dato che l'attore non ha indicato né prodotto la delibera di riconoscimento del compenso per detto incarico.



Sentenza n. 14073/2015 pubbl. il 11/12/2015
RG n. 65642/2011

- b. Costituisce, poi, domanda nuova inammissibile – perché specificata solo in comparsa conclusionale, e dunque con tardiva apertura di un ulteriore tema d'indagine sul quale non si è articolato il pieno contraddittorio anche istruttorio – quella con la quale l'attore ha inteso ricondurre gli obblighi di Socotherm alla disciplina della revoca senza giusta causa ex art. 2383 cc.
- ed inoltre Fineglade
- i. non può dirsi avente causa dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo, ancorché essa abbia costituito il tramite per l'esecuzione degli accordi concordatari. Gli investitori avevano infatti pattuito la costituzione di un'apposita società (appunto Finegalde) che avrebbe sottoscritto l'aumento di capitale, con copertura delle perdite, di Socotherm in concordato preventivo. Una simile fattispecie evidentemente non integra alcuno dei presupposti di qualsivoglia fenomeno successorio nel rapporto negoziale, che peraltro comporterebbe il venir meno dell'obbligo di cui si discute in capo agli asseriti 'danti causa'. Le conclusioni formulate dalle parti affinché il richiesto risarcimento ex art. 2395 cc venga riconosciuto a Fineglade, sono coerenti con il principio generale secondo il quale il danno patrimoniale da investimento effettuato senza adeguate informazioni può essere risentito, esclusivamente, dal soggetto che ha acquistato le partecipazioni nel capitale sociale.
- ii. Il fatto, poi, che Fineglade abbia materialmente provocato, con il rinnovo dell'organo gestorio decaduto, l'estromissione di Soave dal Cda, costituisce mero esercizio del diritto di voto, che non si pone in violazione del patto 17 maggio 2010 a cui la Fineglade non ha preso parte.

Ciò premesso, la domanda dell'attore va tuttavia accolta solo in parte, e ciò anche in ragione dell'infondatezza delle ulteriori domande riconvenzionali di annullamento e nullità.

Quanto alla prima voce di credito, all'attore vanno riconosciute le seguenti somme:

pagina 14 di 19

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76226 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECCOM CA.3 Serial#: 98684
Firmato Da: GALIOTO MARIANINA Emesso Da: POSTECCOM CA.3 Serial#: 42116



- a carico delle sole società firmatarie dell'accordo 17 maggio 2010, il compenso per l'anno 2011³ limitatamente alla differenza tra la somma pattuita di € 500.000,00 annui e quella corrisposta da Socotherm di € 36.349,26⁴. L'attore, come si desume dal Cud, ha lavorato fino al 22 settembre 2011, sicché ha maturato il compenso di € 326.650,00 (500.000,00 : 365gg x 265gg = 326.650,00). Da tale importo va detratta la somma già ricevuta da Socotherm di € 36.350,00 per il 2011. L'importo dovutogli è dunque pari a **€ 326.650,00**;

- la somma di € 1.500.000,00 a carico delle sole società che hanno sottoscritto l'accordo 7 maggio 2010, somma prevista espressamente per il mancato rinnovo oltre il triennio ovvero per la risoluzione anticipata dell'accordo, risoluzione che di per sé preclude necessariamente il rinnovo del rapporto per l'ulteriore triennio. Considerato che il recesso è avvenuto antecedentemente alla scadenza del primo triennio, all'attore spetta per detto titolo il solo importo di € 1.500.000,00 espressamente previsto per la risoluzione anticipata.

Le somme in parola sono dovute poiché – come si è anticipato in esordio – si rivela infondata la domanda riconvenzionale di annullamento dell'accordo in parola.

Le convenute hanno infatti chiesto l'annullamento dell'accordo 17 maggio 2010 ex artt. 1428 e 1429, n. 3), cc. per errore determinante e essenziale sulle qualità dell'attore. Esse hanno sostenuto che l'attore si era palesato come imprenditore capace di rilanciare Socotherm a seguito dell'esdebitazione concordataria, e ciò nell'ambito del piano industriale fornito in corso di *due diligence*, sul quale gli investitori avevano fatto affidamento.

Le falsità in bilancio che secondo le convenute fondano la domanda risarcitoria ex art. 2935 cc⁵, e gli ulteriori addebiti di *mala gestio* concernenti ulteriori vicende di

³ Si rammenti che l'anno 2010 è stato compensato da Socotherm per 700.000,00 euro, come si desume dal doc. Cud sub doc. 50, sicché nulla sembra dovuto per tale anno dagli investitori che hanno concluso l'accordo 17 maggio 2010.

⁴ vedi Cud sub doc. 50.

⁵ Si allude a dedotto occultamento delle situazioni di difficoltà finanziaria e di dissesto economico della Socotherm spa e di altre quattro società ad essa collegate.



Sentenza n. 14073/2015 pubbl. il 11/12/2015
RG n. 65642/2011

rappresentazione inveritiera delle vicende sociali⁶, avrebbero rivelato che Soave era privo delle qualità sulle quali le convenute avevano confidato al momento della conclusione del contratto, e che avrebbero avuto incidenza essenziale sulla determinazione a contrarre.

La tesi non convince il Tribunale.

Nella scrittura privata in parola non vi è alcun cenno alle qualità dell'attore che avrebbero determinato le convenute ad assumere gli obblighi ivi contemplati.

E ancora, le qualità enunciate dalle convenute non sembrano dotate di carattere oggettivo, ed anzi si appalesano di natura affatto opinabile, stante le significative difficoltà finanziarie di Socotherm spa, che, alla vigilia del concordato, presentava un patrimonio netto negativo per oltre novanta milioni di euro.

Sembra, dunque, al Tribunale che gli incarichi promessi a Soave nella ricordata scrittura privata traggano verosimilmente motivazione determinante non tanto nelle sue competenze e abilità imprenditoriali - di cui, per le ragioni dette, vi era motivo di dubitare alla luce delle circostanze sicuramente note alle convenute - ma piuttosto perché egli era il soggetto che aveva disposto tutta l'operazione che ruotava intorno al concordato preventivo di Socotherm spa.

Non ricorrono dunque i presupposti per l'annullamento del contratto.

In subordine le convenute hanno chiesto la riduzione dell'importo di € 1.500.000 ai sensi dell'art. 1384 cc sul presupposto che detta somma debba essere qualificata come concordata a titolo di penale.

Ritiene in proposito il Collegio che il testo contrattuale rimandi pianamente alla cd multa penitenziale ex art. 1373, terzo comma, cc, quale corrispettivo per

⁶ Le convenute hanno in proposito descritto le vicende del 'dirottamento' del finanziamento ricevuto da Socotherm argentina a Socotherm spa, l'operazione di acquisto di partecipazioni in società indonesiane da parte di Soave grazie alla provvista ricavata dal predetto finanziamento; la reticenza riguardo alla portata del coinvolgimento di Socotherm spa nel procedimento penale per truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione ai contributi statali conseguiti da Socotherm spa per la costruzione dello stabilimento di Gela-Pozzallo; l'improvvida vendita, in tesi, di un terreno da parte della Socotherm Espana; il disinteresse per le sorti del gruppo.



l'esercizio del diritto di recesso, o dello "ius poenitendi", somma di cui è prevista la corresponsione senza collegamento con l'inadempimento del contraente.

All'attore è poi dovuta la seconda voce di credito. In proposito è sufficiente rilevare che l'obbligo giuridico di restituire l'importo del mutuo alla Banca popolare di Vicenza è stato assunto dalla società Socotherm di diritto argentino, sicché in questa sede deve darsi atto che l'attore – come risulta dai documenti prodotti - ha rimborsato alla Banca l'importo del finanziamento, e che quest'ultima ha sottoscritto dichiarazione con la quale lo ha surrogato nei propri diritti verso la società argentina.

Le convenute che hanno sottoscritto l'accordo 17 maggio 2010 si sono poi obbligate al rimborso del debito verso Soave.

Le dedotte opacità dell'operazione effettuata dal Soave riguardo all'effettiva destinazione della somma presa a mutuo dalla società argentina, fatta confluire, in tesi, nel patrimonio di Socotherm spa in vista dell'operazione di acquisto – in capo all'attore medesimo e a società a lui ricollegabili - delle partecipazioni in società indonesiane, attengono a profili di responsabilità per depauperamento del patrimonio delle società da questo amministrate, ma non possono incidere sulla validità dei contratti stipulati dalle medesime società con i terzi⁷.

Alla luce dei rilievi che precedono, la domanda dell'attore va accolta nei termini indicati in motivazione.

Le società firmatarie dell'accordo 17 maggio 2010 vanno condannate in solido a pagare all'attore le somme maturate per l'espletamento dell'incarico nel 2011 pari a **€ 326.650,00**.

Le medesime 4D Global Energy Advisors s.a.s., Shawcor Ltd. e Sophia Capital Partners vanno poi condannate in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della complessiva ulteriore somma di **€ 1.500.000,00**.

⁷ Terzi che devono reputarsi in buona fede, stante l'assenza, al riguardo, di ogni allegazione e domanda conseguente.



Sentenza n. 14073/2015 pubbl. il 11/12/2015
RG n. 65642/2011

4D Global Energy Advisors s.a.s., Shawcor Ltd. e Sophia Capital Partners vanno ancora condannate al pagamento in solido della complessiva somma di € **2.449.279,85**.

Su tutte le predette somme corrono gli interessi previsti per le transazioni commerciali ai sensi del dlgs n. 231 del 2002, dalla data della messa in mora avvenuta con la domanda giudiziale notificata il 23 ottobre 2012 (non vi è dimostrazione degli interessi convenuti tra Socotherm sa e la Banca popolare di Vicenza).

Le residue domande dell'attore vanno respinte.

Le domande riconvenzionali vanno respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza secondo il principio di causalità, e vanno poste a carico delle convenute 4D Global Energy Advisors s.a.s., Shawcor Ltd. e Sophia Capital Partners in solido, a favore dell'attore, liquidate come in dispositivo avuto riguardo all'attività svolta.

Nel rapporto processuale tra l'attore e Fineglade le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

L'attore è poi tenuto a rifondere alla Socotherm spa le spese di causa in ragione della soccombenza, spese liquidate anch'esse in dispositivo tenuto conto delle attività espletate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

a) condanna 4D Global Energy Advisors s.a.s., Shawcor Ltd. e Sophia Capital Partners in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di

pagina 18 di 19

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA.3 Serial#: 9884
Firmato Da: GALIOTO MARIANINA Emesso Da: POSTECOM CA.3 Serial#: 42116



Sentenza n. 14073/2015 pubbl. il 11/12/2015
RG n. 65642/2011

€ 4.275.929,85, oltre a interessi, ai sensi del dlgs n. 231 del 2002, dal 23 ottobre 2012 al saldo effettivo;

b) respinge le ulteriori domande dell'attore;

c) respinge le domande riconvenzionali;

d) condanna le convenute 4D Global Energy Advisors s.a.s., Shawcor Ltd. e Sophia Capital Partners in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore, che si liquidano in € 40.000,00 per compenso d'avvocato e in € 3.750,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CP;

e) condanna l'attore al rimborso delle spese processuali sostenute da Socotherm spa, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso d'avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CP;

f) dichiara interamente compensate le spese di lite nel rapporto processuale intercorso tra l'attore e Fineglade.

Milano, 8 ottobre 2015.

Il Giudice estensore
Marianna Galioto

Il Presidente
Elena Riva Crugnola

pagina 19 di 19

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7626 - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA.3 Serial#: 9684
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA.3 Serial#: 42116

